

## LEGGE DI BILANCIO 2025

(L. 207 DEL 30.12.2024)

### MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

#### IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI DI CAPITALE E PLUSVALENZE DA CRIPTO-ATTIVITÀ ART. 1, CC. 23-29

I commi da 23 a 29, recano – tra le altre – disposizioni in materia di imposte su plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività.

Per cripto-attività devono intendersi le rappresentazioni digitali di valori o diritti che possono essere trasferite a memorizzate elettronicamente; sono incluse nella definizione sia cripto valute come Bitcoin ed Ether, ma anche token utilizzati per scopi specifici, come utility token e asset tokenizzati.

**L'aliquota dell'imposta sostitutiva** sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'art. 5 D.Lgs. 461/1997 è confermata al **26% fino al 31 dicembre 2025**, mentre dal **1° gennaio 2026** l'imposizione aumenterà al **33%**.

Viene inoltre eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro ai fini della tassazione. Conseguentemente, è soppressa anche la soglia suddetta prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta **al 1.01.2025** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, purché lo stesso sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%**.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata **entro il 30.11.2025**, con la possibilità di **rateizzarla fino a un massimo di 3 rate annuali** di pari importo, a decorrere dal 30.11.2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Con riferimento alle cripto-attività possedute al 1.01.2025, l'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente a tale data **preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili** ai sensi dell'art. 68, c. 9-bis Tuir.